



CSVnet
LOMBARDIA
confederazione regionale dei
centri di servizio per il volontariato

GLI ENTI DEL TERZO SETTORE E LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Realizzato da
Fare Non Profit di CSV Milano

Con la collaborazione di
Massimo Piscetta – Dottore commercialista
Eliseo Morese – Fare Non Profit di CSV Milano

La “fattura elettronica”, di cosa si tratta?

Il 1° Gennaio 2019 entrerà in vigore l’obbligo della fattura elettronica per la maggior parte degli operatori economici presenti sul territorio italiano.

Siamo di fronte ad una vera e propria rivoluzione di cui è necessario comprendere appieno la portata, soprattutto in termini di obblighi e adempimenti.

Fino ad ora, infatti, siamo sempre stati abituati a concepire la “fattura” come un documento esclusivamente cartaceo, ma tutto questo, cambierà. Dal 1° gennaio 2019, infatti, dovremo abituarci a pensare che

“la fattura elettronica è un file in formato XML (eXtensible Markup Language)”


La fattura si trasforma, quindi, da documento cartaceo ad insieme di dati informatici contenuti in un file.

Come si riflette tutto questo nell’ambito degli Enti del Terzo Settore?

Per rispondere a questa domanda è opportuno preliminarmente effettuare una distinzione tra:

- enti non profit che possiedono la partita iva;
- enti non profit che non possiedono la partita iva.

Fino al 31 dicembre 2018, tali soggetti continueranno ad operare seguendo questo semplice schema di flussi di creazione e ricezione delle fatture:




I soggetti che emettono fattura rilevante ai fini IVA, attualmente la stampano e la consegnano ai propri clienti oppure ne trasmettono una copia in formato stampabile. Lo stesso dicasi per le fatture ricevute dai propri fornitori (sono contabilizzate ed

Dal 1° Gennaio 2019, tutto questo però cambierà, per via dell'introduzione della fatturazione elettronica e del Sistema di Interscambio.

Tale obbligo, infatti, diventerà effettivo sia nel caso in cui la cessione di beni o la prestazione di servizio venga effettuata tra operatori IVA (si tratta delle così dette operazioni B2B, business to business) sia nel caso in cui il destinatario dell'operazione sia un consumatore finale o un soggetto ad esso assimilato, quali ad es. gli Enti non profit che acquistano beni per il funzionamento ordinario (attività istituzionale) della struttura (si tratta delle così dette operazioni B2C, business to consumer).

Come funziona la fattura elettronica e il Sistema di Interscambio?

La fatturazione elettronica prevede 4 fasi essenziali per le quali è necessario organizzarsi:



La fattura va predisposta nell'unico formato ammesso dal Sistema di Interscambio, cioè come detto il formato XML utilizzando, necessariamente appositi software facilmente reperibili. La trasmissione al Sistema di Interscambio può essere effettuata o tramite pec (possibilità non consigliabile tuttavia) o tramite le apposite funzioni del medesimo software utilizzato per la predisposizione della fattura stessa.

La ricezione delle fatture relativi agli acquisti può essere effettuata o tramite l'utilizzo dei servizi resi disponibili dall'Agenzia delle entrate (previo accreditamento e abilitazione) o tramite i web provider che forniscono servizi software e, essi stessi, hanno perfezionato il processo di accreditamento con il Sistema di Interscambio.

L'intero processo relativo alla fatturazione elettronica si basa sul passaggio dei dati informatici (che costituiscono la fattura) attraverso un'apposita infrastruttura denominata Sistema di Interscambio (SdI) che riceverà tutte le fatture emesse dai vari soggetti rendendole disponibili ai soggetti a cui le stesse sono destinate.


Tutte le fatture elettroniche verranno canalizzate tramite il Sistema di Interscambio che provvederà a:

[A] ricevere le fatture;

[B] controllarne la regolarità formale;

[C] rendere disponibili le fatture ai soggetti destinatari delle medesime.

Ecco, nel seguente schema, come si modificano i flussi di fatturazione e di ricevimento delle fatture stesse, dal 1° gennaio 2019:



Dal 1° gennaio 2019, quindi, i soggetti obbligati emettono fattura rilevante ai fini IVA solo tramite un sistema tecnico specifico (software) e trasmettono il flusso di dati attraverso il c.d. SDI (cioè il Sistema di Interscambio) che provvederà a renderli disponibili ai soggetti destinatari.

L'Agenzia delle entrate fornisce vari servizi gratuiti utili per rispettare i nuovi obblighi illustrati nella Guida dell'Agenzia delle entrate del 4 ottobre 2018 intitolata "[La fattura elettronica e i servizi gratuiti dell'agenzia delle entrate](#)".

Nei prossimi capitoli procederemo ad analizzare singolarmente i diversi casi a seconda dei soggetti interessati.

Gli enti del Terzo settore con partita IVA


Gli enti dotati di partita IVA, perché svolgenti anche un'attività fiscalmente rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sono in primo luogo interessati alla tematica della predisposizione e trasmissione delle fatture elettroniche.



Per i soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della Legge n. 398/1991 la Legge 17 dicembre 2018, n. 136, che ha convertito con modificazioni il Decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, ha introdotto alcune importanti specificità:

- in primo luogo, un esonero dall'emissione di fatture elettroniche per gli enti che nel periodo di imposta precedente hanno conseguito, dall'esercizio di attività commerciali, proventi per un importo non superiore ad euro 65.000;
- secondariamente, la previsione che nel caso in cui i medesimi soggetti abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente proventi di importo superiore ad euro 65.000, gli obblighi di emissione della fattura elettronica siano adempiuti, per loro conto, dal loro cessionario o committente soggetto passivo di imposta;
- in terzo luogo, la particolarità che gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità nei confronti di cessionari soggetti passivi stabiliti in Italia, siano adempiuti da questi ultimi e non dall'ente.

Possono ipotizzarsi varie classificazioni fra le quali può, ad esempio, pensarsi la seguente tripartizione:



[1]

Gli **enti autonomi** sono pensati come quelli che svolgono internamente tutte le funzioni amministrative e contabili e sono, quindi, dotati di appositi software nonché di personale formato e dedicato a tale scopo.

Questa tipologia di enti dovrà verificare con i propri fornitori informatici l'idoneità dei software utilizzati, eventualmente implementandoli per quanto necessario.

Normalmente i principali software disponibili sul mercato permettono di rispettare tutte le fasi di: emissione, trasmissione al SDI, ricezione dallo SDI delle fatture ricevute e conservazione dei documenti.

È opportuna la registrazione, tramite il portale "Fatture e corrispettivi" (all'interno dell'area riservata dell'Agenzia delle entrate a cui ha accesso ogni contribuente previo accreditamento), del c.d. "codice destinatario" (si tratta di un codice rilasciato da un soggetto accreditato al SDI che funge da intermediario per l'accesso al sistema e che solitamente è il web provider che fornisce i software utilizzati in ambito contabile) o dell'indirizzo "PEC" tramite i quali ricevere le fatture elettroniche relative agli acquisti di beni e servizi.

Gli enti non profit non hanno, in base alla normativa vigente, alcun obbligo di dotarsi di un indirizzo di "posta elettronica certificata" (PEC).

Tuttavia, in considerazione delle novità relative alla fatturazione elettronica, gli ETS con partita IVA possono prendere in considerazione l'opportunità di acquisire un indirizzo "PEC" per canalizzare le fatture da parte dei clienti. È di tutta evidenza, però, che la ricezione diretta tramite servizi di "web service" delle fatture rimane il sistema più semplice ed efficace, anche se meno economico.

Per quanto riguarda la conservazione può essere, in ogni caso, valutata la possibilità di utilizzare il servizio di conservazione offerto gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate tramite apposita funzione da abilitare nel portale "Fatture e corrispettivi"

[2]

Gli **enti parzialmente autonomi** sono pensati come enti che svolgono solo una parte degli adempimenti contabili all'interno della propria struttura e si avvalgono per gli altri dei servizi di strutture esterne (es. studi di commercialisti).

Ipotizziamo, a titolo esemplificativo, che l'ente da un lato sia dotato di uno specifico software per lo svolgimento delle funzioni di fatturazione e dall'altro deleghi ad un commercialista le funzioni di elaborazione della contabilità. In questo caso dovrà essere verificata l'idoneità del software di fatturazione utilizzato al fine di gestire le fasi di

emissione e trasmissione delle fatture elettroniche. L'ente si coordinerà con il proprio commercialista per la gestione delle fasi di ricezione e conservazione, utilizzando, normalmente, il web service fornito dal medesimo.

Ovviamente sono utilizzabili i servizi offerti dall'Agenzia delle entrate tramite il sistema "Fisco on Line" o "Entratel", che rendono possibile la gestione di tutte le fasi del ciclo della fatturazione elettronica.

[3]

Gli **enti non autonomi** sono pensati come quelli che già oggi hanno delegato l'intero ciclo amministrativo contabile a strutture esterne (es. studi di commercialisti).

In questo caso l'ente si coordinerà con il proprio commercialista per la gestione delle fasi di emissione, trasmissione, ricezione e conservazione, utilizzando, normalmente, appositi software e web service forniti dal medesimo.

Anche in questo caso sono ovviamente utilizzabili i servizi offerti dall'Agenzia delle entrate tramite il sistema "Fisco on Line" o "Entratel", che rendono possibile la gestione di tutte le fasi di gestione del ciclo relativo alla fatturazione elettronica.

Gli enti del Terzo settore senza partita IVA

Gli enti privi di partita IVA non sono interessati alle fasi di “predisposizione” e di “trasmissione” delle fatture elettroniche poiché non svolgono attività fiscalmente commerciale (ai fini dell’IVA).

Tuttavia, anche tali enti ricevono le fatture per gli acquisti di beni e servizi dagli stessi effettuati.

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757/2018 del 30 aprile 2018, al paragrafo 3.4 lettera e) illustra le modalità che il cedente di beni o prestatore di servizi deve osservare per emettere la fattura elettronica nei confronti di un “consumatore finale” specificando che:

“Comunque il cedente/prestatore consegna direttamente al cliente consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione del SDI nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate”.

È indispensabile a questo punto sottolineare che gli enti non profit che svolgono solo attività istituzionale e privi di partita IVA, sono equiparati ai consumatori finali ai fini della fatturazione elettronica.

Potrebbe concludersi, quindi, che quest’ultimi enti siano esentati dal ricevere direttamente le fatture elettroniche in quanto destinatari di documenti cartacei da parte dei propri fornitori.

Tuttavia, è opportuno precisare ancora una volta che l’unico documento fiscalmente valido dal 1° gennaio 2019 è la “fattura” intesa come elettronica. **Sul punto saranno fondamentali, tuttavia, le precisazioni dell’Agenzia delle entrate che potrebbero, considerando alcune FAQ già rese disponibili sul sito della medesima, attribuire, per gli enti privi di partita iva, pieno valore fiscale ai documenti analogici consegnati obbligatoriamente dai fornitori.**

Punto critico fondamentale da considerare è che benché equiparabili ai consumatori finali, gli enti privi di partita IVA siano comunque sottoposti ad obblighi di rendicontazione e trasparenza che impongono un sistema di gestione strutturato (eventualmente funzionale alle dimensioni dell’ente stesso), che renda possibile la

redazione sistematica di un rendiconto/bilancio supportato dalla specifica documentazione probatoria.

Benché, come anche precisato dalle [FAQ reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate](#) gli enti non commerciali non titolari di partita IVA si vedranno consegnare dai propri fornitori una copia della fattura elettronica trasmessa in formato analogico o elettronico con l'indicazione nella stessa che si tratta della "copia della fattura trasmessa", è opportuno che gli enti si attrezzino per poter acquisire direttamente le fatture stesse per evitare di incorrere in una carenza documentale che indurrebbe difficoltà o impossibilità, in taluni casi, nella redazione di bilanci, rendiconti, o altra documentazione necessaria per rispettare le richieste ad esempio di enti pubblici eroganti contributi o sovvenzioni (ad es. il 5XMille).

È consigliabile, a tale fine, che gli enti attivino una propria posizione tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, registrandosi al servizio "Fisconline".

Per fare ciò è necessario seguire le istruzioni all'indirizzo telematici.agenziaentrate.gov.it, con l'avvertenza che, in ogni caso il procedimento si svilupperà secondo il seguente percorso:

1. in primo luogo il legale rappresentante dell'ente dovrà registrarsi al servizio Fisconline operando tramite il sito dell'Agenzia delle entrate ed ottenendo le password per l'accesso allo stesso; questa procedura non è immediata in quanto una parte dei codici di attivazione vengono fornite al richiedente tramite invio postale;
2. successivamente il legale rappresentante, in possesso di password personali, richiederà l'abilitazione al servizio per l'ente qualificandosi come "incaricato" (utilizzando per tale procedura le sue password personali); anche in questo caso la procedura non è immediata.
3. ottenute le password di accesso al servizio per l'ente, l'incaricato potrà accedere alle apposite funzioni di scarico delle fatture elettroniche ricevute dall'ente stesso.

Per accelerare il processo di acquisizione delle password e l'abilitazione al servizio è necessario che il legale rappresentante si rechi direttamente presso un ufficio dell'Agenzia delle entrate svolgendo direttamente presso lo stesso le necessarie pratiche.

I file ricevuti in formato XML relativi alle fatture elettroniche possono facilmente essere trasformati in un formato graficamente leggibile tramite appositi software reperibili in rete (quale ad esempio “assoinvoice” reso disponibile dall’Associazione dei produttori di software - <http://www.assosoftware.it/>).

La soluzione alternativa di dotare l’ente di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al fine di ricevere tramite tale canale le fatture relative agli acquisti non sembra quella ottimale, in quanto presenta delle criticità rilevanti e in particolare quelle di garantire che:

- tutte le fatture di acquisti vengano effettivamente inviate all’ente tramite la PEC stessa;
- l’ente presidi attentamente il proprio indirizzo di posta elettronica certificata intercettando tutte le fatture lì canalizzate dai fornitori.

Se l’ente ha un volume rilevante di documentazione contabile costituita da fatture potrebbe inoltre segnalare il “codice destinatario” fornitogli dal web provider del software utilizzato, in proprio o tramite il commercialista che si occupa degli adempimenti contabili.

Per gli enti non provvisti di partita IVA, tuttavia, diversamente da quelli dotati della medesima, non è possibile l’inserimento del “codice destinatario” o della “pec” direttamente nel portale “Fatture e corrispettivi” nell’area riservata dell’anagrafe tributaria, ragione per la quale questa modalità operativa dovrebbe essere attuata fornendo sistematicamente il codice (nel caso in cui l’ente intenda avvalersi di un web provider per la gestione dei flussi di fatture elettroniche da ricevere) la pec ad ogni singolo fornitore, con evidenti criticità.

L'ente di cui faccio parte non ha la partita IVA., dispone comunque di un "codice destinatario"?

Normalmente no; il fornitore per emettere la fattura dovrà indicare il codice "0000000" e la P.E.C. dell'ente ove il medesimo ne sia in possesso. Nel caso in cui l'ente si avvalga, tuttavia, per la gestione dei flussi di fatture elettroniche da ricevere di un web provider il medesimo gli fornirà un "codice destinatario" che l'ente potrà comunicare ai suoi singoli fornitori al fine di canalizzare la ricezione delle fatture elettroniche stesse.

Come posso conservare le fatture che ricevo?

Le modalità di conservazione sono quelle indicate nel Provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 (il quale rimanda alle regole codificate specificamente dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014) quindi tramite un sistema certificato che può essere quello gratuito offerto da Fisco online ed Entratel (sistemi attualmente utilizzabili dagli enti con partita iva) oppure tramite un provider privato.

La conservazione delle fatture deve avvenire su un'unica piattaforma?

No, è possibile duplicare la conservazione utilizzando contemporaneamente sia fisco online/entratel, che un servizio offerto da un provider privato.

Il sistema SDI conserverà i dati per sempre?

No, all'interno dell'SDI i dati verranno trattenuti solo fino al 31/12 dell'anno successivo all'inserimento.

È possibile posticipare l'emissione delle fatture elettroniche?

No, le regole relative al momento in cui è obbligatoria l'emissione della fattura rimangono quelle previste dagli articoli 6 e 21 del DPR n. 633/1972 che, in caso di prestazioni di servizi indicano il pagamento del corrispettivo quale elemento discriminante. Tuttavia, gli articoli da 10 e 11 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 (in GU del 23 ottobre 2018, n. 247, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018) prevedono alcune modifiche a tale regime inibendo l'applicazione di sanzioni nel primo semestre di applicazione degli obblighi di fatturazione elettronica se la fattura è emessa entro il termine di

effettuazione della liquidazione periodica dell'IVA e concedendo, dal 1° luglio 2019, un termine di 10 giorni per l'emissione della fattura decorrente dal momento in cui l'operazione risulta effettuata.

Se emetto una fattura che il sistema di interscambio (SDI) non riesce a consegnare (es. perché la PEC del destinatario è piena), ho comunque degli obblighi nei confronti del mio commissionario?

Sì, è necessario comunicare al destinatario della fattura che il documento è presente all'interno del Sistema di Interscambio.

Ho ricevuto da parte di un operatore di servizi (telefonici, utenze etc.) la richiesta di invio del codice destinatario, come devo comportarmi?

Se l'ente di cui faccio parte è privo di partita IVA non dispone di un codice destinatario e quindi non è tenuto alla comunicazione. Il fornitore del servizio, tuttavia, in base all'art. 1, comma 3 del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è comunque tenuto a mettere a disposizione dell'ente una copia della fattura elettronica trasmessa in formato analogico o elettronico con l'indicazione nella stessa che si tratta della "copia della fattura trasmessa"

La normativa e la prassi di riferimento

Le fonti normative e di prassi in materia di “fattura elettronica” sono costituite da:

- [decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127](#);
- art. 1 comma 909 [legge di stabilità 2018 Legge n. 205/2017](#);
- [provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018](#);
- [circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 dell’Agenzia delle entrate](#).

È disponibile, inoltre, la Guida dell’Agenzia delle entrate del 4 ottobre 2018 intitolata [“La fattura elettronica e i servizi gratuiti dell’agenzia delle entrate”](#).